

PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO LEGGE SULLA VOLUNTARY DISCLOSURE PER IL RIENTRO DEI CAPITALI ALL'ESTERO

Il decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 (pubblicato in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2014 – di seguito "**Decreto**") introduce nel d.l. 167/1990 (in materia di "*Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori*") la c.d. "*Voluntary Disclosure*" o "Collaborazione Volontaria" per il rientro dei capitali detenuti all'estero in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

A cura del Dipartimento italiano Tax

Alessandro Mainardi
amainardi@orrick.com

Giovanni Leoni
gleoni@orrick.com

Camillo Melotti Caccia
cmelotti@orrick.com

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter.

1. Le caratteristiche della procedura di Collaborazione Volontaria

Le persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali residenti in Italia che abbiano detenuto all'estero investimenti o attività finanziarie e patrimoniali non dichiarate al fisco Italiano, possono avvalersi della procedura di Collaborazione Volontaria a condizione di:

- a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e le attività detenute all'estero, fornendo i documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituire o acquistare gli investimenti e le attività estere o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo;
- b) presentare apposita domanda di accesso alla procedura entro il **30 settembre 2015**. Nessun anonimato è garantito al contribuente;

- c) assolvere in un'unica soluzione tutte le imposte relative ai redditi collegati alle suddette attività estere: (i) a partire dal 1° gennaio 2005 in avanti (1° gennaio 2004, in caso di mancata presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) se i beni sono detenuti in un paese *black list* (i.e. la Svizzera); (ii) a partire dal 1° gennaio 2009 in avanti (1° gennaio 2008, in caso di mancata presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) se i beni sono detenuti in un paese *white list* (i.e. paese UE) ⁽¹⁾;
- d) assolvere in un'unica soluzione gli interessi sulle imposte;
- e) pagare in un'unica soluzione le sanzioni relative alla mancata dichiarazione dei redditi esteri (si applicano gli stessi termini di prescrizione indicati per le imposte) nonché alla mancata compilazione del quadro RW (a partire dal 2003 in avanti, in caso di beni detenuti in paesi *black list*) ⁽¹⁾;
- f) rinunciare a impugnare l'atto di accertamento e, o di contestazione sanzioni notificato dall'Agenzia delle Entrate ad esito della procedura di Collaborazione Volontaria.

La richiesta di accesso alla procedura di Collaborazione Volontaria può essere presentata una sola volta ed è preclusa in presenza di accessi, ispezioni, verifiche o attività di accertamento della Agenzia delle Entrate.

2. Il regime premiale della procedura di Collaborazione Volontaria

L'adesione alla procedura di Collaborazione Volontaria consente al contribuente di beneficiare:

- a) della riduzione alla metà delle sanzioni minime relative alla omessa compilazione del quadro RW (se i beni sono detenuti in un paese *black list*, la metà del minimo è pari al 2,5% del saldo al 31 dicembre di ogni anno sino al 2007 e pari al 3% del saldo al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2008) ⁽²⁾. Il totale delle sanzioni così determinate per ciascun anno è ridotto a un terzo per effetto della adesione al relativo atto di contestazione sanzioni che chiude la procedura di Collaborazione Volontaria;
- b) della riduzione a un sesto delle sanzioni relative alla mancata dichiarazione dei redditi realizzati sulle attività detenute all'estero, per effetto della adesione al relativo atto di accertamento che chiude la procedura di Collaborazione Volontaria;

¹ I termini di accertamento possono mutare in presenza di reato penale tributario.

² Sei beni sono detenuti in un paese *white list*, le sanzioni minime vigenti sono pari al 3% (anche in questo caso riducibili alla metà).

- c) della non punibilità dei reati di "*Dichiarazione infedele*" (art. 4 d.lgs. 74/2000) e di "*Omessa dichiarazione*" (art. 5 d.lgs. 74/2000) nonché della riduzione alla metà delle pene previste per i reati di "*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" (art. 2 d.lgs. 74/2000) e di "*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*" (art. 3 d.lgs. 74/2000).

3. Il costo della procedura di Collaborazione Volontaria

Il costo della procedura è assai variabile in ragione:

- a) dei periodi di imposta ancora accertabili;
- b) dello "status" del paese di detenzione degli investimenti (*white list* o *black list*);
- c) della natura degli investimenti e quindi degli eventuali redditi realizzati;
- d) della esistenza di versamenti/conferimenti e, o prelievi/dismissioni che hanno interessato gli investimenti detenuti all'estero in ciascuno dei periodi d'imposta accertabili.

Inoltre, sulla base del decreto legge, dovranno essere ricostruiti tutti i redditi realizzati nei periodi d'imposta accertabili con la collaborazione ed il coinvolgimento degli istituti di credito esteri e di professionisti italiani.

Infine, il Decreto inserisce una apposita previsione che sanziona con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell'ambito della procedura di Collaborazione Volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

Successivamente alla conversione in legge del Decreto (che dovrà avvenire entro il 30 marzo 2014), le disposizioni in materia di Collaborazione Volontaria dovranno essere oggetto di apposito decreto attuativo e richiederanno dettagliate istruzioni da parte della amministrazione finanziaria per garantire uniformità di applicazione da parte degli uffici della Agenzia delle Entrate.
